

(N. 2444)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 18 giugno 1952 (V. Stampato N. 2731)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 GIUGNO 1952

**Provvidenze a favore dei profughi della Venezia Giulia
già titolari di magazzini di vendita e di rivendite di generi di monopolio**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I profughi della Venezia Giulia, ex appaltatori di magazzini di vendita di generi di monopolio ubicati in territorio non più soggetto alla sovranità nazionale, i quali siano stati incaricati della reggenza provvisoria di altro magazzino di vendita in territorio nazionale, possono conseguire l'appalto definitivo, a trattativa privata, del magazzino che gestiscono alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 48 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577.

Art. 2.

I profughi della Venezia Giulia, che alla data del 1° maggio 1945 erano titolari o gerenti

provvisori con titolo al conferimento diretto, di rivendite di generi di monopolio ubicate nel territorio non più soggetto alla sovranità nazionale, e che proponcano l'istituzione di rivendite ordinarie nel territorio nazionale, possono ottenerne la reggenza provvisoria a titolo di esperimento, prescindendo dal concorso previsto dal secondo comma dell'articolo 83 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, sempre quando si verificchino le condizioni per l'istituzione di cui all'articolo 81 del citato regio decreto 14 giugno 1941, n. 577.

Tale disposizione avrà efficacia fino a due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.